



REGIONE
PIEMONTE



FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE – L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI
PSR 2014-2020 DELLA REGIONE PIEMONTE – MISURA 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER

GAL TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL'UMANITA' SCARL



**GAL TERRE
ASTIGIANE** nelle Colline
Patrimonio
dell'Umanità

PIANO DI SVILUPPO LOCALE: "IL TERRITORIO E LE SUE RISORSE PER AVVIARE NUOVI PERCORSI DI
SVILUPPO NELLE COLLINE ASTIGIANE PATRIMONIO DELL'UMANITA'"

AMBITO TEMATICO: "VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO DIFFUSO"

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI

MISURA 6 -SOTTOMISURA 7.6

OPERAZIONE 7.6.4 "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO E DEL
PATRIMONIO ARCHITETTONICO RURALE "

Bando n. 3/2019

Errata corrige n. 7, approvata nel Consiglio di Amministrazione del 02.12.2022

Il Gal in merito al Bando Pubblico “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO RURALE” - Misura 19 -Sottomisura 19.2 - Operazione 7.6.4 comunica che:

Alla luce delle criticità operative manifestate in fase di attuazione degli interventi (difficile reperimento e consegna dei materiali per gli operatori economici, complessità in termini di disponibilità ditte, sensibili modifiche dei prezzi dei materiali, ecc.) è consentita ai beneficiari del bando in oggetto la possibilità di presentazione di una ulteriore domanda di proroga motivata per la conclusione interventi e relativa rendicontazione del saldo con le tempistiche e le modalità di seguito descritte (modifica ai paragrafi 15 e 28).

Alla luce inoltre della comunicazione della Regione Piemonte del 04.11.2022, vengono modificati anche il paragrafo 17, 29.2 e 29.3.

II PARTE: OGGETTO DEL BANDO

15. Termini per l’inizio lavori e per la conclusione dell’intervento

Il sostegno è subordinato all’ammissione della domanda di sostegno da parte del GAL e, per i beneficiari, alla presentazione della domanda di pagamento successiva alla corretta realizzazione e conclusione degli investimenti indicati nel progetto approvato dal GAL, la cui attuazione deve concludersi, compresa la rendicontazione, entro un arco di 12 (dodici) mesi dalla data della comunicazione di ammissione a finanziamento.

Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di sostegno, prima dell’approvazione della stessa e del suo inserimento nella graduatoria in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.

È possibile richiedere **proroghe** per la conclusione dell’intervento e per la presentazione della relativa domanda di saldo ai sensi del paragrafo 28 del Bando [come integrato dall’errata corrige n. 7](#); il GAL si riserva di non approvare le richieste di proroga non debitamente motivate.

Un intervento si considera concluso solo se:

- ✓ tutti gli investimenti sono realizzati e le relative spese, comprese quelle immateriali, sono state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo con modalità che consentano la tracciabilità della spesa in capo al beneficiario stesso (es. addebito su conto corrente intestato al beneficiario);
- ✓ risulta completamente funzionale e conforme all’oggetto progettuale ed il beneficiario è in grado di presentare a rendicontazione la documentazione necessaria per comprovare conformità e funzionalità dell’oggetto di intervento (Vedasi il paragrafo 24 “Presentazione delle domande di pagamento”).

17. Limiti di investimento (minimo e massimo, tipologie)

La spesa **massima ammissibile a contributo**, riferita comunque ad un intervento in sé concluso ed autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate a progetto, è pari a **80.000,00 euro** (IVA inclusa qualora ammissibile).

La spesa **minima ammissibile a contributo** è pari a **€ 10.000,00** (IVA inclusa qualora ammissibile).

Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito dell’istruttoria degli Uffici competenti, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, venga determinata in una cifra inferiore al limite minimo di spesa.

Nel caso in cui il costo totale del progetto presentato, e ammesso a contributo, sia superiore al costo totale massimo, il beneficiario è tenuto comunque a realizzare l’intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati e approvati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente

con le finalità del bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo).

Il mancato raggiungimento della soglia minima di spesa, in sede di presentazione della domanda di pagamento, comporta la revoca del contributo, ad eccezione di economie derivanti da scontistica che non comportino modifiche al raggiungimento dell'obiettivo del progetto ammesso.

Eventuali variazioni del contenuto e dei costi del progetto dovranno essere oggetto di Domanda di Variante ai sensi del paragrafo 28 e dovranno essere **preventivamente** approvati e autorizzati dal GAL.

In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi il cui corrispondente costo rappresenti una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno (fatta eccezione per le economie come descritto in precedenza) e fermo restando la presentazione di una variante; in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di aiuto.

III PARTE CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

28. Proroghe

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi e per la presentazione della relativa domanda di saldo, può richiedere **proroghe per un periodo massimo di 6 mesi** a decorrere dal giorno successivo alla scadenza definita dal Bando per la realizzazione degli interventi.

La richiesta di proroga deve essere debitamente motivata e riguardare motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario. In ogni caso, a suo insindacabile giudizio, il GAL si riserva di non approvare la richiesta di proroga. Potranno essere valutate eccezioni esclusivamente in considerazione delle condizioni pedo-climatiche particolarmente sfavorevoli.

La **richiesta di proroga** deve essere presentata al GAL entro la scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, esclusivamente tramite il portale SIAP (Sistema Piemonte); non saranno accettate richieste di proroga trasmesse in modalità diversa. L'organo istruttore istruisce la richiesta di proroga e formula una proposta al Responsabile del procedimento. Il Responsabile del procedimento può concedere o non concedere la proroga; l'esito sarà in ogni caso comunicato, via PEC, al beneficiario.

La richiesta di proroga sospende il termine di scadenza per la realizzazione degli investimenti, fino all'emanazione del provvedimento di concessione o meno da parte del GAL, il quale individuerà eventualmente la nuova scadenza.

Alla luce delle criticità operative manifestate in fase di attuazione degli interventi (difficile reperimento e consegna dei materiali per gli operatori economici, complessità in termini di disponibilità ditte, sensibili modifiche dei prezzi dei materiali, ecc.) è consentita ai beneficiari del bando in oggetto la possibilità di presentazione di una proroga motivata (richiedibile in una o più domande) per la conclusione interventi e relativa rendicontazione del saldo fino ad un massimo di mesi 12 dall'attuale data di fine lavori/rendicontazione del saldo.

Tale proroga potrà essere presentata soltanto se è/sono già stata/e presentata/e e autorizzata/e le eventuali proroghe fino ad un massimo di 6 mesi complessivi disposte dal bando inizialmente pubblicato.

La domanda di proroga dovrà essere trasmessa entro la scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, esclusivamente tramite il portale SIAP (scadenza comprensiva dell'eventuale/i proroghe richiesta/e fino ad un massimo di 6 mesi complessivi disposte dal bando).

29.2 Presentazione della domanda di variante

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate. Il beneficiario può presentare al massimo n. 2 richieste di variante.

La richiesta di variante deve essere presentata telematicamente al GAL al massimo **entro 30 giorni dalla scadenza** del termine per la conclusione degli interventi, inoltrando tramite SIAP al GAL un'apposita domanda

di variante corredata da:

- a) relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del Progetto inizialmente approvato dal GAL;
- b) documentazione di cui al paragrafo. 21.2.2 *“Contenuto della domanda telematica di sostegno e documentazione da presentare”*, debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- c) quadro di confronto chiaro ed esplicito, tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. I Computi Metrici, a partire da quello presentato in allegato alla domanda di sostegno, devono essere confrontabili in dettaglio voce per voce e redatti utilizzando la stessa edizione del prezzario regionale;
- d) in caso di intervento su Beni Culturali, occorrerà produrre al GAL, prima di avviare i lavori di variante, copia del nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza relativo alla variante;
- e) *“Check list per l'autovalutazione pre-aggiudicazione”* (scaricabile al seguente link: <http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/470-check-list-controlli-amministrativi-appalti>): il beneficiario dovrà compilare e allegare alla domanda di sostegno per ogni procedura di gara per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture previsti nel progetto definitivo la relativa check list di autovalutazione.

~~Le varianti devono sempre essere preventivamente richieste al GAL e da questo approvate; gli interventi afferenti ad una variante, realizzati senza la preventiva approvazione da parte del GAL, non sono ammissibili.~~

~~Non sono ammissibili varianti in sanatoria.~~

Le varianti devono sempre essere richieste al GAL e da questo approvate; l'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante eseguiti prima della presentazione su SIAP della domanda di variante sono effettuati a totale rischio e pericolo del beneficiario che non potrà pretendere alcun beneficio in caso di respingimento parziale o totale della variante.

29.3 Istruttoria della domanda di variante

L'organo istruttorio delle domande di sostegno istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso. La variante è autorizzata a condizione che:

- a) la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- b) rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle disposizioni attuative del presente bando;
- c) non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- d) non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- e) sia effettuata la valutazione della *“Check list controllo pre-aggiudicazione”*, verificando in particolare le procedure previste e le fasi di programmazione e di progettazione.

L'esito dell'istruttoria è comunicato tempestivamente al beneficiario a cura del Responsabile del Procedimento e sottoposto ad approvazione o ratifica del Consiglio di Amministrazione del GAL. Il beneficiario che esegua le varianti ~~preventivamente richieste al GAL, ma~~ senza attendere l'autorizzazione del GAL si assume il rischio che gli interventi realizzati in variante non siano considerati ammissibili in fase di domanda di pagamento, nel caso in cui la variante non sia stata successivamente autorizzata dal GAL. In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della domanda di pagamento rimane valido il progetto finanziato inizialmente.